

REP. N. 14598

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO 400.000 TONNELLATE DI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE (RSB) IN SITI DEDICATI DELLA REGIONE CAMPANIA, FINALIZZATO AL RECUPERO MATERIA E PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO (CSS), CONFERIMENTO DEI MATERIALI RECUPERATI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE O COMUNITARIO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE RESIDUA, ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DEDICATO PRESSO L'EX AREA ENEL, LOCALITÀ PONTE RICCIO, IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) CIG 7582757108 E CUP B94H17000920007

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di maggio, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me Dott. Eduardo Ascione, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto "Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell'Ufficiale Rogante della Giunta" e del DPGRC n. 68 dell'8.05.2018, nonché

di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. 0226353 del 12/05/2020) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Responsabile Generale della Struttura di Missione per lo smaltimento dei rifiuti stoccati in balle (di seguito denominata R.S.B.), dott.ssa Lucia Pagnozzi, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 418 del 16/09/2015, del DPGR n. 224 del 06/11/2015 integrato con DPGR n. 246 del 4/12/2015 di istituzione della Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB, del DPGR n. 56 del 03/03/2016, nonché del DPGR n. 37 dell'11/03/2019 e D.P.G.R.n.43 del 05.03.2020. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013, conservata agli atti dell'ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti e URP della Segreteria della Giunta Regionale, con nota prot n. 0209920 del 30/04/2020;

2) la Società C.I.S.A. S.P.A. c.f. n. 00477150304, p.i. 02109320735 di seguito denominata Società, nella persona del Sig. Albanese Antonio, [REDACTED] in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, avente sede in Massafra (TA), in Contrada Forcellara San Sergio SNC cap 74016.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale per la Società C.I.S.A S.P.A. del 15/4/2020, documento n. T354843989 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Taranto nella sez. ordinaria nel Registro delle imprese dal 30/10/1996 n. 00477150304, p.i. 02109320735 e REA TA 110486.

Verificata dalla Struttura di Missione la regolarità della visura camerale per la Società C.G.A. S.R.L. del 05/03/2020 documento n. T350485917 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma nella sez. ordinaria nel Registro delle imprese dal 22/11/2001 n. 06817921007 p.i. 06817921007e REA RM - 992074 (soggetto avvalitore).

Verificato dalla Struttura di Missione che l'Ing. Baruchello Gian Mario, [REDACTED] [REDACTED] è iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 9109 dal 07/11/1974 (soggetto avvalitore).

Verificato dalla Struttura di Missione, ai sensi dell'art. 84 e segg. del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. che la Società risulta iscritta dal 12/11/2018 nell'elenco dei fornitori e prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. White List) della prefettura di Taranto nelle Sezione I - Trasporto di materiali a discarica per conto terzi e nella Sezione II - Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi e che tale richiesta risulta in fase di aggiornamento.

Verificata dalla Struttura di Missione la richiesta di informazioni antimafia con nota prot. PR TAUTG n. 8050 del 17/02/2020 ai sensi dell'articolo 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii per la Società C.I.S.A. S.P.A.

Verificata dalla Struttura di Missione la richiesta di informazioni antimafia con

nota prot. PR_RMUTG_Ingresso_0087407_20200305 del 05/03/2020 ai sensi dell'articolo 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii per la Società C.G.A. S.R.L. (soggetto avvalitore).

Verificato dalla Struttura di Missione con nota prot. n. 217290 del 6/5/2020 che ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. d) non è richiesta la documentazione antimafia per l'Ing. Baruchello Gian Mario che svolge la propria attività professionale non organizzata in forma di impresa (soggetto avvalitore).

Verificato dalla Struttura di Missione, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la Società C.I.S.A S.P.A. rilasciato dall'INPS N. 19287965 dell'11/2/2020 (Scadenza 10/06/2020) da cui risulta che la Società è in regola con l'INPS, INAIL e CASSE EDILI.

Verificato dalla Struttura di Missione la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la Società C.G.A. S.R.L. rilasciato dall'INAIL N. 19937520 del 21/01/2020 (Scadenza 20/05/2020) da cui risulta che la Società è in regola con l'INPS, INAIL e CASSE EDILI (soggetto avvalitore).

Verificato dalla Struttura di Missione l'attestazione di regolarità contributiva dell'Ing. Baruchello Gian Mario con nota prot. n. 0312231 del 5/3/2020 rilasciato da Inarcassa (soggetto avvalitore).

Verificato dalla Struttura di Missione che per il presente contratto è stato redatto il PSS, allegato al presente contratto, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono

pari a euro 300.000,00(trecentomila/00).

- Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con decreto n. 11 del 31/07/2018 della UOD 70.05.04 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e il relativo capitolato speciale di appalto del servizio di trattamento di 400.000 tonnellate stoccate in balle per il recupero materia ed eventuale produzione di CSS, conferimento dei materiali recuperati presso impianti autorizzati nazionali o comunitari e smaltimento della frazione residua;

- con nota prot. n. 485918 del 26/7/2018 l'Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso il prescritto parere sullo schema contrattuale;

- con decreto n. 22 del 31/07/2018 del Responsabile Generale della Struttura di Missione per lo smaltimento RSB:

1. sono stati approvati gli atti di gara per l'aggiudicazione del servizio di trattamento 400.000 tonnellate di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB) in siti dedicati della Regione Campania, finalizzato al recupero materia ed eventuale produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS), conferimento dei materiali recuperati presso impianti autorizzati presenti sul territorio nazionale o comunitario e smaltimento della frazione residua, attraverso la realizzazione e gestione di un impianto dedicato presso l'ex area Enel, Località Ponte Riccio, in Giugliano in Campania (NA);
2. è stata avviata la procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 60 del D.Lgs. n. 56/2017, per l'affidamento

del servizio di cui trattasi;

3. è stato autorizzato l'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti e procedura di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture" UOD 60.06.01 allo svolgimento della procedura di gara;
- l'onere economico costituito dall'importo contrattuale di Euro 19.600.000,00 è ascrivito ai capitoli di spesa nn. 3060 assegnato alla Struttura di Missione con DGR n. 496 del 13.09.2016 per le quote relativa alla realizzazione dell'impianto e l'onere economico costituito dall'importo contrattuale di Euro 66.400.000,00 è ascrivito ai capitoli di spesa n. 3030 assegnato alla Struttura di Missione con DGR n. 615 del 3.10.2017 per la quota relativa la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in balle;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 92 in data 08/08/2018 e sulla GUUE in data 04/08/2018 n. GU S: 2018/S 149-341992;
- con decreto n. 313 del 26/9/2019 dell'Ufficio speciale UOD 60.06.01 "Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione" la procedura di gara è stata aggiudicata alla Società C.I.S.A. SpA e l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. già autocertificati in sede di offerta;
- con nota prot.n. 0574339 del 26/09/2019 dell'Ufficio speciale 60.06.01 Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, si è dato corso alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e, entro il termine previsto dall'art. 32, comma 9, non sono pervenuti ricorsi;
- che sulla base dell'offerta formulata dalla Società in sede di gara, sono state apportate modifiche all'art.7, co.2 dello schema di contratto, consistenti in

richiami a disposizioni previste nel codice dei contratti, per cui il contratto è stato nuovamente trasmesso all'ANAC che con nota prot.n. 0009767 del 05/02/2020 ha espresso le proprie valutazioni;

- che in data 17.02.2020 prot. 0101856 è stato trasmesso all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale- per l'acquisizione del relativo parere- lo schema di contratto aggiornato sulla base dell'offerta presentata dalla Società aggiudicataria e del citato parere ANAC;

- con prot. n.0122479 del 25.02.2020 è stato acquisito il parere dell'Ufficio Speciale in cui si dichiara che “.....omissis..... il contratto esaminato, con particolare riferimento all'art.7, commi 2 e 3, risulta pienamente coerente con le linee guida Anac, di cui al parere della medesima Autorità n.0009767 del 05.02.2020. Di conseguenza, appare evidente la legittimità delle clausole predisposte dalla Struttura di Missione a parziale modifica del testo originario”;

- che con decreto n. 6 del 10/03/2020 della Struttura di Missione, UOD 70.05.04 è stato riapprovato lo schema di contratto, precedentemente approvato con DD n. 22 del 31/07/2018 del Responsabile Generale della Struttura di Missione per lo smaltimento RSB.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - (Valore delle Premesse)

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione ivi elencata.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, è conservata presso la Struttura di Missione in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81,

nonché in Via Metastasio n. 25/29. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione del Piano Sostitutivo Sicurezza (allegato 1), del Capitolato Speciale (allegato 2) e del Cronoprogramma (allegato 3).

Art. 2 - (Norme regolatrici dell'appalto)

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società;
- dal Capitolato Speciale d'Appalto approvato con decreto n. 11 del 31/07/2018 della UOD 70.05.04;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
- dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216 del D.Lgs. 50/2016;
- dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ("Norme in materia ambientale") e ss.mm.ii.;
- dal D.Lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 e ss.mm.ii.;
- dalla D.G.R. n. 828 del 23.12.2015 aggiornata con D.G.R. n. 418 del 27.07.2016 di approvazione del Piano Straordinario di interventi di cui all'art. 2co.1 D.L. n.185 del 25.11.2015, convertito nella L. n. 9/2016;

- dal protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 15 ottobre 2007;
- dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
- dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito in Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
- dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136”;
- dal Protocollo di azione, vigilanza collaborativa con la Regione Campania sottoscritto in data 15 ottobre 2015 con l’ANAC.
- da tutta la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai fini di evitare e contenere la diffusione del COVID-19.

L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Art. 3 - (Consenso e Oggetto)

1. La Regione affida alla Società che accetta l’esecuzione del servizio di trattamento di 400.000 tonnellate di Rifiuti Stoccati in Balle in siti dedicati della Regione Campania, finalizzato al recupero materia e produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS), conferimento dei materiali recuperati presso impianti autorizzati presenti sul territorio nazionale o comunitario e smaltimento della frazione residua, attraverso la realizzazione e gestione di un impianto dedicato da realizzare presso l’area ex centrale turbogas Enel di Giugliano in Campania (NA).
2. La Società dovrà effettuare il trasporto e conferimento presso impianti

autorizzati, presenti sul territorio nazionale o comunitario, dei materiali recuperati, del CSS prodotto e lo smaltimento della frazione residua attraverso la realizzazione e gestione di un impianto dedicato da realizzare presso l'area ex centrale turbogas Enel di Giugliano in Campania (NA), secondo quanto risultante dall'offerta presentata in sede di gara, nonché eseguire le prestazioni e le attività, in nome e per conto della Regione-Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB, per l'acquisizione dei permessi, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla-osta e quant'altro occorre per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di recupero materia e produzione di CSS dai R.S.B., per il trasporto e conferimento dei materiali destinati al recupero, del CSS presso impianti termici, presenti sul territorio nazionale o comunitario, per il trasporto a smaltimento finale dei residui del trattamento.

Sono compresi nell'appalto:

- tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro di realizzazione dell'impianto di trattamento completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, come integrati e/o modificati dall'offerta presentata dalla Società, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo predisposto dalla Società, ed approvato dalla Regione, redatto sulla base del progetto definitivo presentato in sede di gara, con i relativi allegati.
- tutte le attività tecnico, amministrative ed operative per eseguire, attivare e gestire il servizio di trattamento dei rifiuti in balle, il trasporto e conferimento sia dei materiali recuperati che del CSS prodotto che dei rifiuti derivanti dal trattamento.

La Società si obbliga all'esecuzione dei lavori, al trattamento e alla gestione dei rifiuti prodotti fino al conferimento finale secondo le regole dell'arte e allo

scrupoloso rispetto delle normative vigenti.

Art. 4 - (Descrizione e finalità del servizio)

1. Il servizio che la Società si obbliga a prestare si sostanzierà nel ciclo delle attività di gestione dei RSB, come di seguito specificato:

- a) trattamento dei RSB consegnati presso l'impianto per il recupero di materia e la produzione di CSS;
- b) conferimento dei materiali recuperati (recupero energetico/utilizzo come CSS-combustibile/rifiuto), del CSS prodotto presso impianti presenti sul territorio nazionale o comunitario;
- c) conferimento per recupero di materia dei prodotti recuperabili derivanti dal trattamento;
- d) gestione e smaltimento dei rifiuti non recuperabili prodotti dal trattamento dei R.S.B.

2. La gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla tenuta documentale e al sistema di tracciabilità, dovrà seguire quanto dettato dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento CE n. 1013/2006 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Art.5 - (Decorrenza e durata del contratto)

Il presente contratto produce i suoi effetti, fra le parti, a decorrere dalla data di stipula.

I termini per l'esecuzione delle prestazioni in appalto sono fissati in 40 mesi complessivi, corrispondenti a 1140 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna del servizio, secondo il cronoprogramma rielaborato sulla base dell'offerta di gara, allegato al presente contratto.

Le attività saranno consegnate entro 10 giorni dalla stipula del contratto e avviate entro i successivi 7 giorni. In ragione del carattere di urgenza, si prevede che le

operazioni siano svolte in maniera continuativa per le 52 settimane annuali. In particolare, il servizio dovrà essere garantito nelle giornate dal lunedì al sabato secondo la programmazione ricevuta entro il giovedì della settimana precedente dal DEC.

L'esecuzione del contratto è regolata dal cronoprogramma esecutivo approvato dalla Struttura di Missione, nel rispetto del termine contrattuale indicato al punto 1.2 della lettera di invito per l'ultimazione delle prestazioni. Tale cronoprogramma disciplina ciascuna delle fasi elementari in cui la Società ha suddiviso il servizio, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei servizi, secondo le frequenze stabilite agli artt. 12 e 13 del Capitolato per la contabilizzazione e pagamento del servizio.

Ogni eventuale ingiustificato scostamento dalle tempistiche stabilite nel cronoprogramma di cui al presente articolo sarà soggetto all'applicazione di penali come indicato all'art. 10 del presente Contratto, sempre che i ritardi siano ascrivibili alla responsabilità della Società.

La Società resta unica responsabile della sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi e si farà carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire il rispetto della normativa e la gestione delle attività. In particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche. La Società resta obbligata alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008.

La consegna del servizio alla Società da parte della Regione dovrà risultare da apposito verbale. All'atto della consegna la Società è tenuta a indicare un responsabile unico, a fronte di tutti i servizi prestati, per reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, nonché i relativi numeri di telefono, fax, email e Pec.

Qualora la Regione conferisca una quantità dei rifiuti da trattare maggiore di quanto indicato in gara, le quantità in eccesso saranno oggetto di contabilizzazione con l'applicazione del prezzo unitario, agli stessi patti e condizioni. Fino al 20% in aumento delle quantità dei rifiuti da trattare, la Società ha l'obbligo di eseguire le variazioni apportate a fronte del solo pagamento delle maggiori attività eseguite, senza poter sottrarsi a tale obbligo. Qualora la Regione conferisca una quantità di rifiuti da trattare inferiore fino al 20% di quelle indicate in gara, la Società nulla può pretendere per il servizio non svolto conseguente alla ridotta prestazione. La Regione si riserva la possibilità di indicare piazzole diverse con quantitativi corrispondenti di rifiuti da recuperare, agli stessi patti e condizioni, con caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti simili a quelle oggetto della gara.

L'eventuale diversa individuazione, da parte della Struttura di Missione, dei singoli ammassi da smaltire tra quelli stoccati in sito rispetto a quelli indicati negli atti di gara, non comporta la modifica delle condizioni contrattuali, a condizione che le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti siano simili a quelle oggetto della gara.

Art. 6 - (Obblighi e oneri e a carico della Società).

La Società espressamente assume gli obblighi e gli oneri di cui agli artt. da n. 24 a n. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, di seguito riportati:

A) la Società provvederà tempestivamente, in nome e per conto della Regione,

all'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nullaosta e quanto occorre per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione e l'esercizio delle opere e lo svolgimento del servizio. Le tasse, i diritti, le spese per sorveglianza e collaudo da parte degli Enti concedenti, nonché le spese per le opere di presidio, di ripristino ed ogni altra spesa da liquidare per l'ottenimento dei permessi, autorizzazioni, concessioni, ecc., nonché i depositi cauzionali che siano eventualmente richiesti dagli Enti stessi e tutte le prestazioni tecnico-amministrative per l'acquisizione dei permessi, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla-osta e quant'altro occorrente per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di trattamento, nonché per il trasporto e conferimento dei materiali da esso derivanti, sono a carico della Società.

Sono altresì a carico della Società gli oneri e le spese per la progettazione dell'impianto e la predisposizione e produzione di ogni documentazione richiesta dagli Enti competenti.

B) sono a carico della Società tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi, ad esso imputabili, nei lavori conseguenti alla ritardata acquisizione dei permessi, autorizzazioni, ecc.

Oltre agli oneri di cui al Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico della Società gli oneri e gli obblighi che seguono:

- 1) la fedele esecuzione e l'obbligo di procedere secondo gli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei Lavori e Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere ed i servizi eseguiti risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da

disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere e/o del servizio. In ogni caso la Società non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- 2) l'individuazione dell'area da destinare a deposito mezzi, materiali e attrezzature, da attrezzare nel rispetto delle disposizioni di legge e gli oneri connessi all'acquisizione/utilizzo; i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Regione;
- 3) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Regione, nonché il personale preposto al procedimento, alla direzione, sorveglianza e verifica dei lavori, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni della Società a termini di contratto;
- 4) la gestione dei materiali, l'organizzazione dei cantieri e delle attività, nonché tutti gli impianti e/o le attrezzature e/o i mezzi necessari per il trattamento, trasporto e conferimento dei rifiuti, per l'intera durata dell'intervento, rientrano nelle specifiche competenze e responsabilità della ditta affidataria, mallevando la Regione, nonché il personale proposto alla direzione, sorveglianza e verifica dei lavori, da qualsiasi responsabilità ed oneri;
- 5) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione dell'esecuzione, sui rifiuti, materiali, manufatti e impianti

impiegati o da impiegarsi nella costruzione/esecuzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione delle prove stesse;

6) le responsabilità connesse:

- alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'impianto, avendo accettato senza riserve il rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità tecnico economica redatto dalla Regione, provvedendo, a proprie spese, ad eventuali approfondimenti ed indagini necessarie. Tale progettazione è affidata, mediante contratto di avvalimento presentato in sede di gara, dai seguenti professionisti di cui si è provveduto ad effettuare le preventive verifiche di legge dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e al rilascio di apposite polizze assicurative professionali previste nel successivo articolo 20:

- C.G.A. SRL;

- Ing. Baruchello Gian Mario;

- alla realizzazione dell'opera e dell'intervento sulla base del progetto esecutivo approvato e delle prescrizioni egli Enti preposti;

- alla non rispondenza degli elementi e/o dei servizi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

7) la responsabilità sulla non rispondenza dei materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti stoccati in balle rispetto alle caratteristiche previste per il recupero e/o smaltimento, sempre che i rifiuti in ingresso all'impianto oggetto del presente contratto siano conformi ai dati acquisiti in sede di gara attraverso il documento di caratterizzazione, i certificati di analisi e i rapporti di prova messi a disposizione dalla Regione in sede di gara;

8) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di verifica di conformità, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,

adiacente le opere da eseguire;

- 9) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione dell'esecuzione, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal capitolato e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Regione e per i quali competono a termini di contratto alla Società le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dalla Società fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico della stessa Società;
- 10) la concessione, su richiesta della direzione dell'esecuzione, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Regione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Regione, la Società non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- 11) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso;
- 12) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori e del servizio, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; la Società si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che seguono forniture o lavori per conto della Regione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- 13) l'accettazione dei rifiuti, provenienti dai siti di stoccaggio, sia in forma sciolta

che in balle, assumendo tutti gli oneri connessi alla ricezione, stoccaggio temporaneo, smassamento ed ogni altra eventuale operazione dovesse risultare necessaria e propedeutica al trattamento previsto;

- 14) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e dell'impianto realizzato;
- 15) mettere a disposizione della Regione per le attività di Direzione dell'esecuzione fino alla redazione dello stato finale dei lavori, nonché mantenere e custodire locali in muratura od in legname o equivalente, di superficie coperta non inferiore a 40 mq. arredati con mobili d'ufficio, tavoli, sedie ed accessori d'uso. La Società avrà l'onere di provvedere alla fornitura di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, personale e mezzi per la pulizia dei locali. L'esatta ubicazione dei locali sarà concordata con la Direzione dell'esecuzione. Potrà essere consentita la sostituzione dei locali come sopra indicati con altri equivalenti reperiti in edificio civile ubicato in posizione ritenuta idonea dalla Direzione dell'esecuzione. È prescritto inderogabilmente che detti locali devono formare un'unità nettamente separata da locali a qualunque scopo adibiti dalla Società all'esercizio delle proprie attività sia direzionali, sia amministrative e comunque connesse con la esecuzione dei lavori (magazzini, officine, mense, ecc.);
- 16) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori e del ciclo di trattamento tenendo a disposizione della Direzione dell'esecuzione i disegni, le tavole, gli schemi di processo per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal produrre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- 17) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- 18) la Società oltre che per tutto quanto relativo alle interferenze con proprietà/attività pubbliche e/o private, deve:
 - provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisorie, qualunque sia l'entità, che si rendessero necessarie sia per deviare i deflussi superficiali e proteggere da essi gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per procedere agli esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni o da cause esterne;
 - predisporre le opere provvisorie che risultassero necessarie per mantenere durante l'esecuzione dei lavori il regolare deflusso delle acque anche di piena nei canali interessati dai lavori stessi, nelle fogne, fognoli e corsetti interessati dai lavori stessi, nonché le opere provvisorie necessarie per mantenere a secco dagli stessi deflussi le zone nelle quali sono in corso i lavori, anche mediante il pompaggio e l'esaurimento dell'acqua che fossero necessari anche a seguito di eventi di forza maggiore;
 - provvedere ad assicurare e sostenere, con le opere provvisorie di ogni tipo ed importanza che si rendessero necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell'acquedotto e del metanodotto, le canalizzazioni di ogni sottoservizio pubblico o privato ogni qualvolta ciò sarà necessario per l'esecuzione dei lavori, previo intese dirette con gli Enti/società che curano l'esercizio dei citati servizi;
 - ristabilire e reintegrare nello stato primitivo quelle parti delle opere che vengono demolite o comunque alterate in dipendenza dei saggi ed

esplorazioni effettuate dalla Direzione dei lavori e dell'esecuzione, ovvero ordinati dal Collaudatore,

- assicurare l'approntamento delle opere provvisionali quali accessi, passi carrai, coronelle, canali fugatori, ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, etc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti, smontaggi e ripristini a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Fra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- assicurare la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni delle aree di cantiere, come definite dal verbale di consegna; la collocazione, ove necessaria di ponticelli, camminamenti anche a mensola, scalette di adeguata portata e sicurezza.
- provvedere alla conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali.
- provvedere all'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico della Società l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

19) provvedere all'idonea protezione dei rifiuti conferiti e lavorati presso l'impianto a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette

protezioni a richiesta della direzione del servizio; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare qualsiasi danno all'ambiente, restando a carico della Società l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- 20) l'adozione, nel compimento di tutte le fasi di lavoro, trattamento e gestione dei rifiuti, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni all'ambiente, ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di gestione dei rifiuti, prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di danni a carico della Società, restandone sollevati la Regione, nonché il personale proposto al procedimento, alla direzione, sorveglianza e verifica dei lavori, salvo quanto previsto per legge;
- 21) la raccolta e conservazione su supporto magnetico, in almeno due copie, dei dati raccolti dalle pesi di cui è dotato l'impianto;
- 22) provvedere alla verifica di tutti i calcoli di stabilità delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato normale o precompresso, in muratura ed in ferro. Prima di eseguire le opere, la Società dovrà tempestivamente presentare gli elaborati statici del progetto esecutivo firmati da un ingegnere di sua fiducia, integrati ove necessario con ulteriori elaborati, assumendo con ciò la responsabilità piena e incondizionata del progetto stesso e della sua esecuzione, senza che tale responsabilità possa essere diminuita dall'esame e dall'approvazione della Regione;
- 23) la Società è tenuta a presentare alla Regione, prima dell'inizio dei lavori, un dettagliato piano di cantierizzazione al fine di contenere il disagio delle popolazioni e/o alle attività economiche esistenti causato dalla movimentazione

dei mezzi e dei materiali;

- 24) la Società è tenuta a presentare alla Regione, contestualmente alla presentazione del cronoprogramma, un Piano di pronto intervento per fronteggiare i rischi di incidenti derivanti dalla gestione dei rifiuti (es rischio di incendio, sversamento, dilavamento...);
- 25) fatto salvo quanto prescritto in sede di AIA, la Società avrà inoltre il compito e l'onere di effettuare, nel sito messo a disposizione, e prima dell'avvio delle attività, la caratterizzazione delle aree, tramite l'attuazione di un piano di indagini tese a definire lo stato dei luoghi che dovranno essere restituiti, al termine delle operazioni, nelle medesime condizioni ambientali. L'eventuale evidenza di alterazioni dei parametri individuati per la caratterizzazione dello stato dei luoghi, connessa con le attività svolte nei siti comporterà l'obbligo della Società a procedere alla bonifica delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi sempre che l'alterazione sia ascrivibile all'esclusiva responsabilità della Società. Tutti gli oneri relativi al controllo del processo di trattamento e le misure ambientali previste o disposte dagli organi di controllo saranno a cura e spese della Società;
- 26) tutti gli oneri derivanti dal presente articolo sono a carico della Società che è tenuta ad apportare ai piani suesposti tutte le modifiche ed integrazioni ritenute necessarie dalla Regione. Qualora la Società non adempia a tutti questi obblighi, la Regione sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto pagamento con speciali ordinativi a carico della Società. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte della Società, questi saranno fatti d'Ufficio e la Regione tratterà pari importo sul successivo acconto;
- 27) tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come inclusi e

distribuiti proporzionalmente nei prezzi di contratto, per cui nessun compenso spetta alla Società neppure nel caso di proroghe del termine contrattuale di ultimazione dei lavori. La Società è tenuta a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Regione (Consorti, privati, Enti pubblici, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori e servizi in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori e servizi tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere e del servizio;

- 28) la Società avrà inoltre il compito e l'onere di identificare nuovi o ulteriori impianti di recupero materia ovvero idonei allo smaltimento del CSS prodotto, ovvero di nuovi o ulteriori impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti prodotti dal trattamento dei RSB, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, gli impianti indicati in sede di gara non provvedessero allo smaltimento. La Regione si riserva l'accettazione di tali eventuali nuovi impianti. Gli oneri conseguenti a tale eventuale sostituzione degli impianti di destinazione restano, in ogni caso, a carico esclusivo della Società salvo quanto previsto al successivo art. 7. In caso di ulteriore, comprovata indisponibilità, la Società, previa autorizzazione della Regione, potrà destinare i prodotti del trattamento originariamente destinati al recupero di materia a recupero energetico, previa produzione di CSS in aumento rispetto alla misura indicata nell'offerta, esclusivamente nel caso in cui abbia messo a disposizione dei Consorti di filiera (ad esempio, aderenti al CONAI) il prodotto selezionato per l'espletamento delle aste pubbliche volte alla sua collocazione sul mercato e le gare abbiano avuto esito infruttuoso dopo almeno due tentativi, con ultima asta che preveda il prezzo simbolico di 1 euro a lotto. Eventuali ritardi nell'esecuzione del servizio, provocati dalla necessità di

identificare nuovi o ulteriori impianti di recupero idonei, tali da provocare scostamento dalle tempistiche stabilite nel cronoprogramma di cui all'art 5, comporteranno l'applicazione di penali come indicato all'art. 10 del CSA, sempre che tali ritardi siano imputabili alla Società.

C) La Società è obbligata:

- 1) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- 2) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione, subito dopo la firma di questi;
- 3) a consegnare al direttore dell'esecuzione, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato d'appalto e ordinate dal medesimo direttore, che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- 4) alla riproduzione di grafici, disegni, relazioni ed altri allegati alfanumerici vari relativi alla contabilità ed alla rappresentazione delle opere ed al servizio in esecuzione.
- 5) a consegnare al Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore del servizio;
- 6) a mettere a disposizione della Regione, dal giorno della consegna dei lavori fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione: personal computer di adeguate caratteristiche hardware e software per l'editing grafico, contabile e di testo; fax e collegamento internet; stampante laser a colori formato A3. Il tutto sarà allocato nei locali previsti per la direzione dell'esecuzione.

La Società è obbligata ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla

conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico- informatico. La Società deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta del direttore dell'esecuzione, la Società deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione.

La Società deve produrre alla direzione dell'esecuzione un'adeguata documentazione fotografica e videoriprese relative alle lavorazioni, al trattamento dei rifiuti e all'espletamento del servizio di smaltimento, per le parti di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta del direttore dell'esecuzione. La documentazione fotografica ed i filmati, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

La Società deve produrre entro il termine di 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori gli elaborati dell'intervento relativo l'impianto così come realizzato (as-built).

D) Inoltre:

- 1) è ad esclusivo carico, cura e responsabilità della Società la sorveglianza del cantiere, dell'impianto e delle aree destinate allo svolgimento delle attività nelle quali si svolgeranno i lavori ed il servizio affidato. La sorveglianza dovrà essere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, rifiuti, impianti e mezzi d'opera (siano essi di pertinenza della Società che avute in consegna dalla Regione), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e dal periodo

intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Regione limitatamente alle opere consegnate;

- 2) la sorveglianza dovrà essere assicurata tramite personale adeguatamente formato in relazione agli specifici rischi connessi alla vigilanza e gestione delle attività. La Società resta pertanto unica responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, derivanti dall'omessa o insufficiente sorveglianza e custodia dei beni e dei materiali presenti nel cantiere o comunque ad essa affidati, sollevando da qualsiasi responsabilità la Regione, nonché il personale proposto al procedimento, alla direzione, sorveglianza e verifica dei lavori;

Art. 7 - (Corrispettivi e pagamenti)

Il corrispettivo d'appalto, sulla base del ribasso offerto del 0,01%(zerovirgolazerouno%), è pari ad euro 85.691.430,00 (ottantacinquemilioniseicentonovantunomilaquattrocentotrenta/00), oltre i costi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00) oltre IVA, di cui euro 19.298.070,00 (diciannovemilioniduecentonovantottomilasettanta/00) oltre IVA per la progettazione e realizzazione dell'impianto oltre i costi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00), euro 66.393.360,00 (sessantaseimilionitrecentonovantatremilatrecentosessanta/00) oltre IVA per la gestione dell'impianto, la produzione, il trasporto ed il conferimento della materia recuperata e del CSS prodotto e lo smaltimento dei residui.

I prezzi indicati nell'offerta economica, sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato, s'intendono accettati in base a calcoli di convenienza della Società, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, ad eccezione di quanto previsto nei commi successivi.

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, la Società, decorsi 24 mesi dalla stipula del contratto ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo. Le modifiche devono essere autorizzate dal RUP, valutata l'incidenza dei singoli fattori di costo sul complesso del servizio ed in applicazione dei seguenti criteri di determinazione:

- per i servizi per i quali esiste un prezzario di riferimento (ad es. indice ISPRA), sulla base della variazione del costo pubblicato sul sito di riferimento, secondo la formula $\Delta P\% = [(P1 - P0)/P0] \times 0.9$, dove P0 è il prezzo del bene alla data della sottoscrizione del contratto ovvero dell'ultima revisione e P1 è il prezzo del bene alla data della revisione. Si precisa che l'importo a base d'asta è stato determinato sulla base degli ultimi dati ISPRA disponibili (rilevamento anno 2016), attraverso la sommatoria integrale delle voci CTS e CTR inserite nella tabella ISPRA relativa alle "medie regionali dei costi specifici annui per kg. di rifiuto (eurocentesimi/kg)" per la Regione Campania. Tale tabella costituisce, pertanto, prezzario di riferimento ai fini di quanto previsto dall'art. 106 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

- in mancanza della pubblicazione dei dati ISPRA, sulla base della variazione ISTAT dell'indice annuo nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) tra la data di sottoscrizione del contratto, ovvero dell'ultima revisione, e la data della revisione, moltiplicato per 0.9.

2. A decorrere dal 30° giorno successivo alla messa in esercizio dell'impianto, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, ove l'applicazione delle tabelle ISPRA non copra gli incrementi effettivamente verificatisi rispetto alla data di rilevamento indicata al comma 1, per l'effetto di circostanze straordinarie ed imprevedibili - ivi comprese, a titolo esemplificativo, la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di Autorità o Enti - il

contratto è modificato, per ricondurlo ad equità, su richiesta di una delle parti ,
ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera c, del Codice dei
Contratti, accertate dal Responsabile Unico del Procedimento anche sulla base
degli effettivi incrementi dei costi di mercato delle diverse componenti di costi
del servizio interessate (trattamento per il recupero di materia, trattamento per
produzione CSS, conferimento CSS a impianti finali, smaltimento in discarica
degli scarti di processo) rispetto alla data di rilevamento indicata al comma 1.

Resta ferma la facoltà di recesso di cui all' art.12 del presente Contratto.

3. In presenza di richieste avanzate dalla Società mediante iscrizione nei documenti contabili, il responsabile del procedimento procede ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 205 e 206 del Codice.

L'esperto, nominato nell'ambito dell'Albo Nazionale istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'art.205 comma 5 del Codice, procederà ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, anche sulla base degli effettivi costi di mercato, accertati con riferimento alle diverse componenti di costi del servizio interessate (trattamento per il recupero di materia, trattamento per produzione css, conferimento css a impianti finali, smaltimento in discarica degli scarti di processo) rispetto alla data di rilevamento indicata al comma 1.

4. Con la firma del presente contratto la Società:

- dichiara che, prima di adire all'appalto, ha diligentemente visitato le località e si è resa esattamente conto dei lavori da eseguire, dei luoghi, come e dove è possibile provvedere l'acqua e/o la fornitura di energie elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di quanto occorre per dare tutti i lavori eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del Capitolato; riconosce di aver preso conoscenza delle caratteristiche dei luoghi e delle strutture ove dovrà essere realizzato l'impianto, sia delle caratteristiche strutturali derivanti dagli elaborati

relativi le strutture allegati al progetto di gara, sia da eventuali ulteriori accertamenti che avesse ritenuto di dovere effettuare, e di averne tenuto conto nella valutazione complessiva della congruità dei prezzi;

- dichiara di aver preso conoscenza della tipologia e caratteristiche del rifiuto da trattare in base ai documenti di caratterizzazione forniti dalla Regione, delle condizioni di stoccaggio, dalle analisi fino ad oggi effettuate su campioni prelevati da ammassi prodotti secondo le medesime tecnologie impiantistiche, di aver effettuato gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari a proprio giudizio; di aver definito, sulla base di proprie valutazioni, che le tecnologie impiantistiche destinate al trattamento sono idonee al recupero di materia e la produzione del CSS della qualità tale da consentirne il conferimento presso impianti dalla stessa Società individuati in sede di gara;
- di aver tenuto conto delle condizioni e distanze di trasporto del materiale recuperato e del CSS prodotto e degli altri residui del trattamento fino agli impianti individuati in sede di gara ovvero presso ulteriori impianti che dovessero essere successivamente necessari per consentire lo smaltimento nel rispetto delle condizioni stabilite dal capitolato, e di aver tenuto conto di tutto quanto sopra nella valutazione complessiva alla base dell'offerta economica formulata;
- di aver considerato nella formulazione dell'offerta anche gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'impianto nel suo complesso, tale da assicurare il perfetto funzionamento durante tutta la fase di esercizio e la consegna dello stesso in perfetta efficienza alla Regione Campania al termine dell'affidamento, salvo il normale logorio derivante dall'uso e dalla attività ivi esercitata, nonché i costi di tutte le analisi di caratterizzazione previste o che dovessero essere necessarie per la gestione e smaltimento dei rifiuti;

- riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo posto a base di gara l'Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per dare l'opera impiantistica progettata ed eseguita a regola d'arte, ed il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti stoccati in balle, completamente svolto, incluso l'utile.

Per la disciplina della fatturazione e dei pagamenti si rinvia all'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 8 - (Cessione del contratto)

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito, se non espressamente autorizzato, o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo o sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21 del Capitolato speciale di appalto.

In particolare:

è vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Regione, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Regione. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Le modalità di subappalto saranno quelle stabilite dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. Il valore dei lavori e dei servizi che potranno essere affidati in

subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo complessivo del contratto d'appalto.

Art. 9 - (Subappalto)

Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dall'art.105 del d.lgs. 50/2016.

La Società dovrà trasmettere alla Regione copia del contratto di subappalto almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà la Società dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la Regione della perfetta esecuzione del contratto. Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la Regione, la Società dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per le forniture/servizi/lavori da effettuare la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e i requisiti di ordine speciali.

Poiché la Regione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, è la Società tenuta a tale adempimento. Infine, la Società ha l'obbligo di trasmettere alla Regione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Oppure, la Società potrà produrre, in alternativa, una dichiarazione liberatoria, rilasciata dalla subappaltatrice, attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto, con le stesse modalità e rispettando identiche tempistiche. In caso di inadempimento, la Regione si riserva la facoltà di sospendere i

pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti da parte dell'affidataria.

Questo non potrà far maturare interessi di mora.

Art. 10 - (Penali)

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato o eseguito in maniera difforme rispetto a quanto indicato nel capitolato, nel contratto e negli allegati tecnici.

La Società è obbligata a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese, anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione della materia recuperata, dell'impianto/i finale alla ricezione del CSS ovvero dell'impianto/i destinati allo smaltimento finale dei rifiuti derivanti dal trattamento dei RSB, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, etc. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, la Regione potrà sostituirsi alla Società per l'esecuzione d'ufficio, addebitando alla stessa i relativi oneri, salvo il risarcimento del maggior danno, ovvero procedere alla risoluzione contrattuale.

In ogni caso, verificandosi inesatto, carente o impreciso adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la Società, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, la Regione avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, in danno alla Società, le attività necessarie per la corretta esecuzione del servizio, oltre ad applicare penalità proporzionali ai ritardi maturati nell'ottemperare alle disposizioni impartite dalla Regione.

In particolare, la Società è tenuta al rispetto del cronoprogramma da elaborarsi sulla base di quanto disciplinato all'art. 7 del Capitolato speciale. Ai sensi dell'art.113 bis c.2 del DLgs.50/2016 e s.m.i. il mancato rispetto dell'indicato

cronoprogramma, per cause imputabili alla Società, ovvero dei termini di ultimazione del servizio contrattualmente previsti, oppure il mancato soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla Regione, comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

1. 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma approvato dalla Regione;
2. 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nel soddisfacimento degli adempimenti richiesti dalla Regione opportuni ad evitare possibili interferenze, degli adempimenti richiesti dalla Regione opportuni ad assicurare migliori condizioni di sicurezza dei lavoratori o migliori condizioni utili ad evitare possibili impatti ambientali;

La decurtazione andrà applicata sul primo certificato di pagamento emesso successivamente all'accertamento dell'inadempienza.

La Società potrà presentare eventuali giustificazioni entro 5 giorni decorrenti dalla data della prima comunicazione dell'infrazione.

In assenza di queste ultime o nel caso in cui le stesse non vengano ritenute fondate la Regione, entro i successivi 5 giorni, procederà all'applicazione della sanzione contrattuale.

Inoltre, qualora la Società contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni derivanti dall'offerta tecnica proposta, la Regione ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, sino alla definizione della controversia; in tal caso alla Società verranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento alla Regione dei danni derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto o della esecuzione di interventi a proprio carico.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non

pregiudica l'ulteriore diritto della Regione a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze della Società, derivassero alla Regione per qualsiasi motivo.

Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% dell'importo totale del contratto. In caso di superamento del predetto limite sarà avviata la procedura di risoluzione del contratto.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Regione a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero per qualsiasi motivo dalle inadempienze della Società.

Art. 11 - (Clausola risolutiva espressa)

Le fattispecie di inadempimento previste dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto determinano la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In particolare, la Struttura di Missione procederà alla risoluzione del contratto, previo preavviso di 15 giorni da inviare a mezzo pec e sempre che la Società non provveda nei successivi 15 giorni a rimuovere le cause che hanno determinato l'ipotesi di risoluzione, con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, oltre che nelle ipotesi previste dagli artt. 14 (controlli) e 18 (penalità) del Capitolato, nei seguenti casi:

- qualora venga accertata da parte della Regione o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza della Società verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S.-I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati. Il suddetto accertamento sarà disposto a seguito della trasmissione, da parte della Società, del documento unico di regolarità contributiva;
- qualora venga accertata da parte della Regione la cessione del contratto, del credito o il subappalto da parte della Società in violazione di quanto

previsto all'art. 9 del presente contratto;

- per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- qualora si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio, per un numero di giorni consecutivi superiore a 20;
- in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- in caso di informativa antimafia positiva a carico della Società;
- in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue ss.mm.ii.;
- qualora vengano accertate, dalle Autorità competenti, gravi violazioni della normativa vigente in tema di ambiente, che hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;
- venga disposta, nei confronti dell'imprenditore ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della Società con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,

322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Nelle predette ipotesi la Regione darà comunicazione alla Società dell'intervenuta risoluzione a mezzo pec, ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge, e incamererà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Regione a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza della Società, derivassero alla Regione per qualsiasi motivo.

Art. 12 - (Recesso)

La Regione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo pec. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

Alla Società spetterà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente documentati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti. Dall'indennizzo dovuto dovrà essere decurtato l'importo di eventuali penali a carico della Società.

Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, alla Società competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

In ogni caso la Società rinuncia espressamente, con la stipula del contratto, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 13 - (Cauzione definitiva)

La Regione dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 del d.lgs. 50/2016 per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 04/03/2020 n. 1614725, integrata con appendice contrattuale del 27/04/2020, stipulata con ELBA ASSICURAZIONI SpA agenzia di APT ITALIA - Trepuzzi, cod. 041, Lecce, per un importo pari a Euro 3.009.699 (tremilioninovemilaseicentonovantanove/00), pari al 3,5% del corrispettivo fissato dal contratto.

La percentuale del 10% è ridotta al 5% per il possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 numero CERT-14010-AQ-BRI-SINCERT emesso da DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA srl.e di ulteriore 30% per il possesso della certificazione EMAS numero IT - 000360 emesso da Comitato Ecolabel - Ecoaudit Sezione Emas Italia.

Nel caso di inadempimento contrattuale da parte della Società, la Regione ha il diritto di valersi sulla cauzione definitiva.

La Società dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Regione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta della Società, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessario al progressivo svincolo della cauzione definitiva.

L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta della Società, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza o in alternativa dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi

previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

Art. 14 - (Domicilio della Società)

A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio presso la sede legale dichiarata nel presente contratto.

Art. 15 - (Obblighi di riservatezza)

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società stessa a gare e appalti.

Art. 16 - (Autorizzazione al trattamento dei dati personali)

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione alla Società della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 17 - (Tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136/2010)

La Società ha comunicato gli obblighi cui è tenuta per il rispetto della normativa ex Legge 136/2010 con nota prot. n. 217272 del 6/5/2020. La Società si obbliga al rispetto di quanto previsto in tema di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.. L'inosservanza degli obblighi in materia tracciabilità finanziaria ex L.136/2010 costituisce causa di risoluzione contrattuale. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, la Società prende atto del seguente CIG 7582757108 E CUP B94H17000920007.

Art.18 - (Obblighi nascenti dal protocollo di legalità)

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 19 - (Clausola di manleva)

La Società si obbliga a manlevare la Regione da qualunque danno che dovesse derivare anche a terzi dall'esecuzione del presente contratto.

La Società si obbliga a manlevare la Regione da qualunque contenzioso, anche con il personale assunto, che, in ogni caso, non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione Campania.

Art.20 - (Responsabilità civile e professionale)

La società ha stipulato idonea polizza assicurativa RC - Terzi - Dipendenti - Prodotti con UNIPOL SAI n. 1/64969/61/745868772/19 del 06/03/2020 con scadenza 31/12/2020 in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Struttura di Missione da atto che i soggetti avvalitori hanno presentato le seguenti garanzie professionali (per la progettazione):

- 1) C.G.A. S.R.L. assicurazione responsabilità civile professionale stipulata con REALE MUTUA ASSICURAZIONI n. 2019/03/2341535 del 16/01/2019 - copertura base Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), con scadenza 16/01/2021;
- 2) Ing. Baruchello Gian Mario assicurazione responsabilità civile professionale stipulata con REALE MUTUA ASSICURAZIONI n. 2020/03/2383733 del - 26/03/2020 copertura base Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), con scadenza 26/03/2022.

Art.21 - (Obblighi sociali)

La Società si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

Art. 22 - (Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio)

La Regione, per il tramite della Struttura di Missione per lo smaltimento dei R.S.B., si riserva la facoltà di disporre, in ogni tempo e a sua discrezione, ispezioni e controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in appalto, in conformità all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 23 - (Foro competente)

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o

esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 24 - (Codice del Comportamento)

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 25 - (Clausola Antipantouflage)

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la società dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'ATI e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'ATI che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta

salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 26 - (Rispetto linee guida emergenza Covid e oneri sicurezza)

La Società si obbliga al rispetto dell'All.1 "Linee guida misure di sicurezza precauzionale per i cantieri" all' Ordinanza n.39 del 25/04/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Le misure indicate nelle linee-guida sono da intendersi integrative rispetto a quelle previste dal DPCM 10 aprile 2020, allegati n.4 e n.5. In caso di contrasto, si osserveranno le misure più restrittive, a tutela della salute pubblica.

Tali misure sono valide fino alla data di scadenza dello stato emergenziale fissata al 31/7/2020, salvo diverse e sopraggiunte disposizioni normative.

Gli oneri della sicurezza, in ragione delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione da mettere in atto al momento, sono determinati da un prezziario costi sicurezza unico regionale redatto in funzione delle misure e regolamentazioni, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 186 del 21.04.2020, pubblicata in data 22.04.2020 nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania e sul BURC n. 100 del 05/05/2020, avente ad oggetto "D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3. Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2020 e indicazioni operative in ordine ai costi della sicurezza connessi allo stato di emergenza COVID-19".

Tali oneri saranno riconosciuti ad avvenuta acquisizione di idonea dichiarazione, da parte della Società, di non aver percepito finanziamenti pubblici in materia di Covid 19 per l'acquisto delle forniture e/o materiali fatturati.

Art. 27 - (Rinvio)

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente

contratto, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato oppure alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 28 - (Spese Contrattuali)

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per il quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio "Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale" della Segreteria della Giunta Regionale della Campania. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da quarantaquattro pagine, di cui quarantatré per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia

presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Firmato
digitalmente da
**ANTONIO
ALBANESE**
CN = ALBANESE
ANTONIO
C = IT

Documento firmato da:
LUCIA PAGNOZZI
15.05.2020 09:30:33 UTC



Documento firmato da:
EDUARDO ASCIONE
15.05.2020 10:06:18 UTC